

CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO

DEL 6 OTTOBRE 2017

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **PROROGA SPESOMETRO AL 16 OTTOBRE**

Con la firma del D.p.c.m. da parte del ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, si può considerare ufficiale la proroga dello spesometro al 16 ottobre.

■ **ECOBONUS, MODALITÀ DI CESSIONE DEL CREDITO**

L'Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità con cui i beneficiari della detrazione per interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali possono cedere il corrispondente credito.

■ **LA NUOVA CARTELLA DI PAGAMENTO**

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha approvato il nuovo modello di cartella di pagamento, utilizzabile per i ruoli emessi a partire dal 1° luglio.

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

■ **CODICE DEL TERZO SETTORE**

Nella nostra consueta rubrica analizziamo le novità introdotte dal D.lgs. n. 117/2017, cd. "Codice del terzo settore" (CTS).

PRASSI DELLA SETTIMANA

■ **NON SI SEGNALANO INTERVENTI DI PRASSI NELLA SETTIMANA IN OGGETTO**

SCADENZARIO

■ **SCADENZARIO DAL 06.10.2017 AL 20.10.2017**

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Proroga spesometro al 16 ottobre

Con il comunicato stampa del 04.10.2017, il Mef ha annunciato che è stato **firmato il Dpcm che proroga l'invio dello spesometro al 16.10.2017**. A breve ci sarà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto.

L'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro), slitta quindi dal 5 al 16 ottobre.

Risolto il problema della proroga **resta ancora il nodo sanzioni**. Si attende, infatti, un provvedimento del governo che congeli le sanzioni relative all'invio dei dati in considerazione delle problematiche tecniche che si sono avute per questo primo appuntamento con lo spesometro. Molto probabilmente, secondo quanto affermato dal viceministro Luigi Casero, l'intervento sarà effettuato con il decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio.

Considerate le innumerevoli proroghe, si ritiene utile un riepilogo della situazione

PROROGA SPESOMETRO AL 16 OTTOBRE	
SCADENZA	<p>Originariamente lo spesometro doveva essere inviato entro il 31 maggio, e avrebbe dovuto essere trimestrale. Poi il Milleproroghe (D.l. 244/2016) ha modificato per l'anno 2017 la cadenza trimestrale, portandola a semestrale, e fissando la prima data di invio per il 18 settembre.</p> <p>Il Dpcm del 5 settembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 244 del 25.09.2017, ha prorogato per la prima volta il termine al 28 settembre.</p> <p>Successivamente il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.09.2017 ha differito il termine al 5 ottobre 2017, come anticipato dal comunicato stampa della stessa Agenzia il 25.09.2017 (tre giorni prima della scadenza). L'Agenzia aveva concesso il differimento al 5 ottobre a causa della sospensione del servizio web 'Fatture e Corrispettivi' avvenuta dal 22 al 26 settembre, responsabile di notevoli disagi.</p> <p>Il 4.10.2017 (il giorno prima della scadenza fissata al 5 ottobre) il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, ha firmato il Dpcm che proroga ulteriormente lo spesometro al 16 ottobre.</p> <p>Pur restando in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dpcm di proroga, la nuova scadenza dello spesometro relativo al primo semestre 2017 è fissata al 16.10.2017.</p>

SANZIONI	<p>Risolto il problema della proroga resta ancora il nodo sanzioni. Si attende, infatti, un provvedimento del governo che congeli le sanzioni relative all'invio dei dati in considerazione delle problematiche tecniche che si sono avute per questo primo appuntamento con lo spesometro.</p> <p>Si ricorda, infatti, che in occasione del black out del servizio "Fatture e corrispettivi" avvenuto dal 22 al 26 settembre, l'Agenzia delle entrate nel comunicato stampa del 25.09.2017 aveva affermato che gli uffici avrebbero valutato la possibilità di non applicare le sanzioni per meri errori materiali e/o nel caso in cui l'adempimento fosse stato effettuato dopo il 5 ottobre, ma entro i 15 giorni all'originaria scadenza. Tale aspetto non è stato poi confermato nel provvedimento di proroga del 28.09.2017. Nei giorni successivi, inoltre il vicepresidente all'economia, Luigi Casero, ha affermato che non sarà lasciata alcuna discrezionalità agli uffici sulla disapplicazione delle sanzioni, ma che sarà effettuato in intervento a breve sulla sospensione delle sanzioni per gli errori formali legati a questo primo invio delle comunicazioni.</p> <p>E' ormai certo, dunque, che il governo effettuerà un intervento per congelare le sanzioni relative a questo primo invio dello spesometro.</p> <p>Si ricorda, in ogni caso, che la disciplina sanzionatoria legata allo spesometro è tutt'altro che leggera:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ il mancato o errato invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute comporta una sanzione di 2 Euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 Euro a trimestre (art. 11 comma 2 bis del d.lgs. 471/1997, Risoluzione 104/E del 28.07.2017). Se l'invio corretto avviene entro 15 giorni dalla scadenza la sanzione è dimezzata (1 Euro per ciascuna fattura, per un massimo di 500 Euro a trimestre);◆ è possibile, comunque, applicare l'istituto del ravvedimento operoso, con la riduzione della sanzione da 1/9 a 1/5 a seconda del momento in cui si provvede al versamento della sanzione. <p>In caso di ravvedimento è importante ricordare che se la regolarizzazione della comunicazione avviene:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ entro il termine di 15 giorni dalla scadenza, il ravvedimento si applica sulla sanzione ridotta ad 1 Euro (con il massimo di 500 Euro);✓ oltre i 15 giorni dalla scadenza, il ravvedimento si applica sulla sanzione piena di 2 euro (con il massimo di 1.000 Euro). <p>Questo significa che, per capire quale sanzione prendere a riferimento, occorre individuare il momento in cui è stata regolarizzata la comunicazione dei dati (che potrebbe non coincidere con il momento di versamento della sanzione).</p>
-----------------	--

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi

OGGETTO: Ecobonus, modalità di cessione del credito

Con il Provvedimento n. 165110/2017 del 28 agosto 2017, l'Agenzia delle Entrate ha disciplinato le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante:

- ◆ per gli **interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici**, ai sensi del comma 2-ter¹ dell'articolo 14, del DL 63/2013 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 90/2013);
- ◆ per gli **interventi di riqualificazione energetica che interessano l'involucro dell'edificio** con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
- ◆ per gli **interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva** ai sensi del comma 2-sexies² del medesimo articolo 14 del DL 63/2013.

Questo Provvedimento **sostituisce il Provvedimento 8 giugno 2017³**, in seguito alle novità introdotte con la manovra correttiva 2017⁴. In particolare, le principali modifiche rispetto al precedente provvedimento riguardano:

- ◆ l'ampliamento fino al 31 dicembre 2021 dell'arco temporale di sostenimento delle spese che danno luogo alla detrazione cedibile sotto forma di credito d'imposta;
- ◆ la possibilità che la detrazione possa essere ceduta anche ad altri soggetti privati, diversi dai fornitori, i quali possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto dai condomini.

¹ 2-ter. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione).

² 2-sexies. Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari ((, diversi da quelli indicati al comma 2-ter.)) possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione

³ numero di protocollo108577

⁴ DL 50/2017, recante "disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96

ECOBONUS, MODALITA' DI CESSIONE DEL CREDITO	
PROVVEDIMENTO DEL 28.08.2017	<p>Con il provvedimento n.165110/2017 del 28 agosto 2017, l'Agenzia delle Entrate individua le modalità con le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i soggetti rientranti nella "no tax area" che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese, possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, compresi quelli di cui al comma 2-quater⁵ articolo 14 del DL 63/2013, in favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero di altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito; ◆ i soggetti beneficiari della detrazione di cui al comma 2-quater dell'articolo 14, diversi da quelli indicati al comma 2-ter, in luogo della detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, possono optare per la cessione del corrispondente credito in relazione agli interventi di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni di edifici che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo nonché per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, in favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero di altri soggetti privati esclusi istituti di credito e intermediari finanziari, con la facoltà di successiva cessione del credito.
AMBITO SOGGETTIVO DELLA CESSIONE DEL CREDITO	<p>Il credito d'imposta può essere ceduto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ soggetti anche non tenuti al versamento dell'imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d'imposta; ◆ cessionari del credito i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni. <p>Come chiarito dal Provvedimento il credito d'imposta può essere ceduto in favore:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica che danno diritto alla detrazione⁶; b) di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti; c) di istituti di credito e intermediari finanziari, nella sola ipotesi in cui il credito sia

⁵ 2-quater. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70%. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75% per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente articolo sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

⁶ Di cui all'articolo 14, commi 2-ter e 2-quater del DL 63/2013.

	<p>ceduto dai soggetti per cui l'imposta non è dovuta.</p> <p>E' esclusa la cessione del credito in favore delle amministrazioni pubbliche⁷.</p> <p>La possibilità di cedere il credito riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. La disposizione riguarda, inoltre, i soggetti IRES e i cessionari del credito che possono, a loro volta, effettuare ulteriori cessioni.</p>
CREDITO CEDIBILE	<p>Il credito d'imposta cedibile corrisponde alla detrazione dall'imposta lorda di cui all'articolo 14, comma 2-quater, del D.l. 63/2013 spettante:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ nella misura del 70% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, se relative ad interventi condominiali che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;◆ nella misura del 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, se relative ad interventi finalizzati:<ul style="list-style-type: none">✓ a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva;✓ che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015. <p>La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.</p> <p>Il condòmino può cedere per la quota a lui imputabile l'intera detrazione calcolata:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori;◆ sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio. <p>Il credito d'imposta è disponibile dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa.</p> <p>Il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d'imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile.</p> <p>Un diverso trattamento è riservato ai contribuenti che non sono tenuti al versamento dell'imposta o perché rientrano nella cd. "no tax area"⁸ o perché l'imposta è stata assorbita da altre detrazioni.</p> <p>Per i soggetti che si trovano nella c.d. no tax area, la cessione è consentita purché la situazione di incapienza, nel senso sopra precisato, sussista nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese.</p> <p>Per i soggetti non tenuti al versamento dell'imposta il credito cedibile corrisponde altresì alla detrazione disciplinata dall'articolo 14, comma 2-ter, del D.l. 63/2013 spettante, nella misura del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici.</p>

⁷ Di cui al D. Lgs 165/2001.

⁸ Ai sensi del TUIR (DPR 917/86): art. 11 comma 2, art. 13 comma 1 lettera a) art. 13 comma 5, lettera a).

	<p>Anche in questo caso il beneficio fiscale deve essere ripartito in dieci quote annuali di pari importo.</p>
ADEMPIMENTI PER LA CESSIONE DEL CREDITO	<p>Sono numerosi gli adempimenti che devono essere soddisfatti dai soggetti coinvolti dalla cessione del credito d'imposta per poter usufruire di tale agevolazione.</p> <p>Il condòmino che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunica all'amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento, l'avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ denominazione e il codice fiscale del cessionario;◆ nome, cognome e codice fiscale propri. <p>L'amministratore del condominio:</p> <p>a. comunica annualmente all'Agenzia delle entrate, con le stesse modalità e negli stessi termini disciplinati dal decreto del MEF 1° dicembre 2016 ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ la denominazione e il codice fiscale del cessionario;◆ l'accettazione da parte di quest'ultimo del credito ceduto nonché l'ammontare dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell'anno precedente e alle quali il condòmino cedente ha contribuito per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta; <p>b. consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell'anno precedente dal condominio, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione di cui sopra.</p> <p>Il mancato invio della comunicazione di cui sopra rende inefficace la cessione del credito.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate rende visibile nel "Cassetto fiscale" del cessionario il credito d'imposta che gli è stato attribuito e che potrà utilizzare solo a seguito della relativa accettazione con le funzionalità rese disponibili nel suo "Cassetto fiscale". Le informazioni sull'accettazione del credito d'imposta da parte del cessionario saranno rese visibili anche nel "Cassetto fiscale" del cedente.</p> <p>Il cessionario che cede il credito d'imposta a lui attribuito deve darne comunicazione all'Agenzia delle entrate utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia, che provvede ad attribuire il credito al nuovo cessionario.</p> <p>I condòmini appartenenti ai cd. "condomini minimi" per i quali, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile⁹, non vi è obbligo di nominare l'amministratore e che non abbiano proceduto a tale nomina, possono cedere</p>

⁹ Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini. L'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea. Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condòmino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità. La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito registro.

	<p>il credito d'imposta incaricando un condòmino di comunicare all'Agenzia delle entrate, con le medesime modalità e nei termini previsti per gli amministratori di condominio i dati relativi alla cessione del credito.</p>
UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA IN COMPENSAZIONE	<p>Il credito d'imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, è:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ ripartito in dieci quote annuali di pari importo;◆ utilizzabili in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. <p>La quota di credito che non è utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.</p>
CONTROLLI AGENZIA DELLE ENTRATE	<p>L'Amministrazione finanziaria ha il compito di verificare la corretta fruizione del credito. Pertanto, qualora accerti:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione d'imposta provvede al recupero del credito corrispondente nei confronti del condòmino, maggiorato di interessi e sanzioni;◆ l'indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del cessionario provvede al recupero del relativo importo nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: La nuova cartella di pagamento

Con il provvedimento del 14 luglio 2017 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha approvato il **nuovo modello di cartella di pagamento** da utilizzare per i ruoli rimessi agli Agenti della riscossione a partire **dallo scorso 1° luglio**.

La nuova cartella si contraddistingue per il fatto che **la prima sezione della cartella è interamente riservata all'Agente della riscossione** che fornisce tutte le informazioni utili attinenti in particolare alle modalità di pagamento delle somme, alla richiesta di sospensione della cartella, alle modalità di presentazione del ricorso nei confronti dell'Agente nonché ai punti di contatto dove è possibile rivolgersi per chiedere ulteriori chiarimenti circa i pagamenti. **La seconda sezione è destinata invece a contenere la descrizione dei dati contabili e della causale del ruolo** emesso dall'Ente creditore con le relative Avvertenze.

LA NUOVA CARTELLA DI PAGAMENTO	
COS'E' LA CARTELLA DI PAGAMENTO	<p>La cartella di pagamento è l'atto che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione invia ai contribuenti per recuperare i crediti vantati dagli enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, ecc.).</p> <p>La riscossione dei tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate continua a essere effettuata utilizzando la cartella di pagamento per gli atti derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ controllo automatizzato delle dichiarazioni;◆ controllo formale delle dichiarazioni;◆ somme dovute in materia di imposta e tasse ipotecarie, tributi speciali catastali e relativi oneri e sanzioni amministrative. <p>Le cartelle di pagamento contengono:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ la descrizione delle somme dovute;◆ le istruzioni sul pagamento (dove, come ed entro quale scadenza);◆ l'invito a provvedere entro 60 giorni;

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ come e a chi richiedere la rateazione; ◆ le spiegazioni per proporre eventuali ricorsi; ◆ il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo; ◆ il nome del responsabile del procedimento di emissione e di notifica della cartella. <p>Nella procedura di riscossione le somme che risultano dovute a seguito dei controlli vengono iscritte a ruolo.</p> <p>Il ruolo non è altro che un elenco, formato dall'ente impositore ai fini della riscossione, che contiene i nominativi dei debitori e le somme dovute.</p> <p>Il ruolo viene trasmesso a Agenzia delle Entrate - Riscossione che provvede alle successive procedure che sono nel dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ predisposizione e notifica delle cartelle; ◆ riscossione delle somme e relativo riversamento alle casse dello Stato e degli altri enti impositori; ◆ in caso di mancato pagamento, avvio dell'esecuzione forzata. <p>Se non si paga la cartella nel termine di 60 giorni, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora maturati giornalmente dalla data di notifica della stessa, l'onere di riscossione (compenso) dovuto all'agente della riscossione (calcolato sul capitale e sugli interessi di mora) e tutte le eventuali ulteriori spese derivanti dal mancato (o ritardato) pagamento della cartella.</p> <p>Trascorso questo termine, l'agente della riscossione può mettere in atto le azioni cautelari e conservative e le procedure per la riscossione coattiva su tutti i beni del creditore e dei suoi coobbligati (ad esempio, il fermo amministrativo di beni mobili registrati e il pignoramento dei beni).</p>
<p>LA NUOVA CARTELLA DI PAGAMENTO</p>	<p>Con il provvedimento del 14 luglio 2017 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha approvato il nuovo modello di cartella di pagamento da utilizzare per i ruoli rimessi agli Agenti della riscossione a partire dallo scorso 1° luglio.</p> <p>In particolare nella sezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dati anagrafici: vengono riportati i dati anagrafici relativi al contribuente per il quale l'ente creditore ha richiesto all'Agenzia delle entrate-Riscossione il recupero delle somme dovute; ◆ somme da pagare: sono evidenziati gli importi richiesti in pagamento dagli enti creditori con le motivazioni sintetiche alla base dell'iscrizione a ruolo (nell'esempio il controllo del modello Unico), con il relativo anno di imposta (dato presente solo per i crediti di natura erariale, come nell'esempio). <p>Vengono distinte le somme spettanti agli enti creditori, da quelle di competenza dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Un colore diverso - che si ritrova nella sezione "Ruolo emesso da" identifica ciascun ente creditore, consentendo di distinguere con immediatezza la tipologia di debito;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ informazioni sulle somme da pagare: nella sezione vengono forniti i chiarimenti su ciascuna tipologia degli importi indicati in cartella (somme dovute, interessi di mora, diritti di notifica, oneri di riscossione), suddivisi tra quelli spettanti all'ente creditore e quelli di competenza dell'Agente della riscossione (esempio, i diritti di notifica che sono le somme dovute per l'attività di notifica delle cartelle di pagamento fissate dalla legge);

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ informazioni dell'Agente della riscossione sono state raggruppate tutte le informazioni in merito a: <ul style="list-style-type: none"> ✓ le somme da pagare, con il dettaglio dei costi per i versamenti effettuati sia entro sia oltre i 60 giorni dalla notifica; ✓ tutti i canali e le modalità a disposizione per effettuare il pagamento e ricalcolare l'importo dovuto in caso di versamento oltre il termine di 60 giorni dalla notifica; ✓ la rateizzazione (con piano ordinario o straordinario); ✓ la sospensione legale della riscossione; ✓ il ricorso. Viene, inoltre, messa a disposizione una tabella che riporta l'Autorità, i motivi e i termini per ricorrere nel caso in cui si contestino vizi che riguardano esclusivamente l'attività dell'Agente delle entrate-Riscossione; ✓ i canali di contatto per chiedere informazioni e chiarimenti; ✓ tutti gli sportelli della provincia di competenza del contribuente; ✓ il riferimento del responsabile del procedimento di emissione e notifica della cartella. <p>La sezione "Ruolo emesso da" è a disposizione degli enti creditori per le loro comunicazioni ai contribuenti: per esempio, il dettaglio degli importi dovuti, la richiesta di informazioni, la presentazione del ricorso, ecc.</p>
<p>COME CHIEDERE INFORMAZIONI</p>	<p>Per avere informazioni sugli addebiti riportati in una cartella di pagamento occorre rivolgersi all'ente che ha emesso il ruolo.</p> <p>Nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del Dpr n. 600/1973 e/o art. 54-bis del Dpr n. 633/1972) è possibile rivolgersi a qualsiasi ufficio dell'Agente oppure telefonare al Call Center (848.800.444).</p> <p>Agente delle Entrate - Riscossione fornisce ai cittadini il servizio on line "Estratto conto", grazie al quale si può conoscere la propria situazione debitoria senza dover andare allo sportello. Per l'accesso al servizio, è necessario disporre delle credenziali fornite dall'Agente delle Entrate per utilizzare il "Cassetto fiscale" (www.agenziaentrate.gov.it) o delle credenziali rilasciate dall'Inps per utilizzare i servizi sul sito www.inps.it.</p> <p>Effettuato l'accesso all'estratto conto, è possibile prendere visione della propria posizione debitoria a partire dall'anno 2000. Per informazioni relative a documenti anteriori a tale anno e per ogni ulteriore informazione è necessario rivolgersi direttamente all'Agente della riscossione di competenza.</p>
<p>ANNULLAMENTO, RICORSO E SOSPENSIONE DELLA CARTELLA</p>	<p>Anche per la nuova cartella è prevista la possibilità di chiedere l'annullamento o sospensione o fare ricorso. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sgravio a seguito di autotutela dell'ufficio: se il contribuente ritiene infondato l'addebito delle somme indicate nella cartella, può presentare le sue contestazioni all'ufficio impositore, chiedendone l'annullamento totale o parziale. Se l'ufficio riscontra che l'atto è effettivamente illegittimo, è tenuto ad annullarlo in base alle norme sull'autotutela e ad effettuare lo "sgravio" degli importi iscritti a ruolo. L'ente impositore comunica quindi il provvedimento di

	<p>annullamento a Agenzia delle Entrate – Riscossione, che interrompe le procedure di riscossione. Se il contribuente ha già pagato, sarà rimborsato dallo stesso Agente della riscossione;</p> <ul style="list-style-type: none">◆ ricorso e sospensione della riscossione: oltre all'istanza di autotutela, il contribuente può impugnare la cartella per chiederne l'annullamento totale o parziale. Il debitore che intende impugnare un atto della riscossione, come la cartella, deve ricorrere contro l'ente impositore (l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, per i tributi erariali) se contesta la legittimità della pretesa; deve invece ricorrere contro l'Agente della riscossione se contesta vizi dell'attività dello stesso, cioè motivi di ricorso che riguardano l'attività svolta successivamente alla consegna del ruolo. Chi ha presentato ricorso contro una cartella di pagamento, se ritiene che può subire un danno grave e irreparabile dal pagamento della cartella, può produrre istanza di sospensione alla Commissione tributaria (sospensione giudiziale) oppure, anche contestualmente, all'ufficio dell'Agenzia che ha emesso il ruolo;◆ sgravio a seguito di decisione della commissione tributaria: quando una cartella di pagamento è stata dichiarata illegittima da una Commissione tributaria, il contribuente ha diritto a ottenere lo sgravio dall'ente entro 90 giorni dalla notifica della decisione. Lo sgravio determinerà il rimborso delle eventuali somme che il contribuente ha versato prima della decisione. Il rimborso viene erogato presso l'Agente della riscossione. Se l'ufficio competente non dispone in modo tempestivo lo sgravio, le norme del contenzioso tributario consentono al contribuente di ricorrere al "giudizio di ottemperanza" per ottenere l'esecuzione della decisione della Commissione tributaria.
--	---

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

CODICE DEL TERZO SETTORE

INTRODUZIONE

Il D.Lgs. n. 117/2017, cd. "**Codice del terzo settore**", si prefigge il compito di riordinare e revisionare la materia del Terzo settore, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa privata volta a:

- ◆ perseguire il bene comune;
- ◆ elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- ◆ valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione della disciplina costituzionale di riferimento.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Chi sono i **destinatari** delle nuove regole del Terzo settore?
2. Quali sono le **attività** che qualificano gli enti del Terzo settore?
3. **Come deve essere impiegato il patrimonio** degli enti del Terzo settore?
4. Cos'è il **Registro nazionale** del Terzo settore?
5. Quali sono gli **obblighi contabili** degli enti del Terzo settore?
6. **Cos'è il regime forfettario** degli enti non commerciali del Terzo settore?
7. Quali sono le regole previste per le **associazioni e fondazioni** del Terzo settore?
8. Cosa sono le **associazioni di volontariato** del Terzo settore?
9. Cosa sono le **associazioni di promozione sociale** del Terzo settore?
10. Cosa sono gli **enti filantropici**?
11. Cosa sono le **reti associative**?
12. Cosa sono le **società di mutuo soccorso**?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 CHI SONO I DESTINATARI DELLE NUOVE REGOLE DEL TERZO SETTORE?

R.1 I **soggetti destinatari** della disciplina contenuta nel Codice del Terzo settore **sono**:

- ◆ le **organizzazioni di volontariato**;
- ◆ le **associazioni di promozione sociale**;
- ◆ gli **enti filantropici**;
- ◆ **enti religiosi civilmente riconosciuti**, che svolgano attività di interesse generale (ex Art.5), regolamentate con atto pubblico (o scrittura privata autenticata) redatto e registrato secondo le norme del codice;
- ◆ **le imprese sociali**, tra cui sono ricomprese:
 - ✓ le cooperative sociali;
 - ✓ le reti associative;
 - ✓ le società di mutuo soccorso;
 - ✓ le associazioni, riconosciute o non riconosciute;
 - ✓ le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale.

Sono **esclusi dal novero degli enti del Terzo settore**:

- ◆ **le amministrazioni dello Stato**, come definite all'art. 1, co. 2, del "Testo unico sul Pubblico impiego", compresi:
 - ✓ gli istituti e scuole di ogni ordine e grado;
 - ✓ le istituzioni educative;
 - ✓ le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
 - ✓ gli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni, Comunità montane) e loro consorzi e associazioni;
 - ✓ le istituzioni universitarie;
 - ✓ gli Istituti autonomi case popolari;
 - ✓ le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
 - ✓ tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
 - ✓ le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
 - ✓ l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie che operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, anche locali e religiose (D.Lgs. 300/1999);
- ◆ **le formazioni e le associazioni politiche**;
- ◆ **i sindacati**;
- ◆ le **associazioni professionali** e di rappresentanza di categorie economiche;

- ◆ le **associazioni di datori di lavoro**;
- ◆ gli **enti sottoposti a direzione e coordinamento** o controllati **dagli enti sopra elencati**;
- ◆ gli **enti ecclesiastici** civilmente riconosciuti e confessioni religiose che non abbiano adottato il regolamento ex Art. 4 comma 3.

Il Titolo XII del Terzo settore detta le disposizioni transitorie e finali. A tal proposito si rileva che:

- ◆ modifica il codice civile introducendo, al Titolo II Capo III, titolato "Associazioni non riconosciute e dei comitati", il nuovo art. 42-bis rubricato "Trasformazione, fusione e scissione";
- ◆ modifica il D.Lgs. del 28 settembre n. 178, relativo alla "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa"

D.2 QUALI SONO LE ATTIVITÀ CHE QUALIFICANO GLI ENTI DEL TERZO SETTORE?

R.2 Già la legge 106/2016 aveva posto le basi per l'individuazione delle attività di interesse generale caratterizzanti gli enti del Terzo settore, specificando che lo svolgimento delle attività generali debba essere coerente con le previsioni statutarie e favorire le più ampie condizioni di accesso a coloro che ne debbano beneficiare. Le attività di interesse generale devono essere individuate secondo criteri che tengono conto delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e dei settori di attività previsti dal D.Lgs. 460/1997 (cd. Testo di riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle ONLUS) e dal D.Lgs. 155/2006 (cd. Disciplina dell'impresa sociale).

Le **attività di interesse generale** sono quelle **aventi ad oggetto**:

- ◆ interventi e servizi sociali ex art. 1, co. 1 e 2, L. n. 328/2000, e successive modificazioni;
- ◆ interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, e L. 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- ◆ interventi e prestazioni sanitarie;
- ◆ prestazioni socio-sanitarie di cui al D.M. 14 febbraio 2001 e successive modificazioni;
- ◆ educazione, istruzione e formazione professionale;
- ◆ attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ◆ interventi e servizi volti alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni ambientali e all'utilizzazione delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- ◆ interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- ◆ formazione universitaria e post-universitaria;
- ◆ ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- ◆ organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- ◆ organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- ◆ formazione extra-scolastica, avente finalità sociali;

- ◆ servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del Terzo settore;
- ◆ cooperazione allo sviluppo;
- ◆ servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento di soggetti nel mercato del lavoro;
- ◆ organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- ◆ beneficenza, a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- ◆ promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- ◆ promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, politici, dei consumatori, degli utenti di attività di interesse generale e promozionale delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;
- ◆ protezione civile;
- ◆ attività diverse da quelle di interesse generale, ove siano consentite dall'atto costitutivo o lo statuto e risultino secondarie e strumentali alle attività di interesse generale.

Il D.Lgs. ha integrato l'elenco delle attività di interesse generale. Tra le novità si segnalano, le attività aventi ad oggetto:

- ◆ radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
- ◆ attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
- ◆ alloggio sociale e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, compresa l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- ◆ agricoltura sociale;
- ◆ cura di procedure di adozione internazionale;
- ◆ riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.



L'elenco delle attività di interesse generale può essere aggiornato con D.P.C.M. attuato su proposta dei ministri lavoro in concerto con il MEF.



Le attività di interesse generale potranno essere finanziate anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva (Art. 7).

D.3 COME DEVE ESSERE IMPIEGATO IL PATRIMONIO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE?

R.3 Il Codice del Terzo settore all'art. 8 specifica che **il patrimonio degli enti** del Terzo settore, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, altre entrate **deve essere destinato al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**. A tal fine è vietata la distribuzione, diretta e indiretta, di:

- ◆ utili ed avanzi di gestione;
- ◆ fondi e riserve comunque denominate;

ai fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche ove recedano o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Invece, nel caso di estinzione o scioglimento dell'ente, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto , ad altri enti del Terzo settore seguendo le disposizioni:

- ◆ statutarie;
- ◆ dell'organo sociale competente;
- ◆ della Fondazione Italia Sociale.



Eventuali atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.



Gli enti del Terzo settore, ove dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese, possono costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare.

D.4 COS'È IL REGISTRO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE?

R.4 Il Codice dedica tutto il Titolo VI, costituito dagli articoli da 45 a 54, alla disciplina per l'istituzione ed il funzionamento del **Registro unico nazionale del Terzo settore**. Il Registro è suddiviso in specifiche sezioni e l'**iscrizione** ad esso è **obbligatoria per** tutti quegli **enti** del Terzo settore **che si avvalgono**, almeno prevalentemente:

- ◆ **di finanziamenti pubblici;**
- ◆ **di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni;**
- ◆ **di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale;**

oppure

- ◆ che **esercitano attività in regime di convenzione** o di accreditamento con enti pubblici;
- ◆ che **intendono avvalersi delle agevolazioni fiscali** e di sostegno economico previste all'articolo 9 della L.106/2016.

Oltre alle modalità di iscrizione, termini, aggiornamento dei dati e relative sanzioni in caso di omessa trasmissione dei documenti in tal senso utili cancellazione, migrazione in altra sezione e poteri di accertamento dell'Ufficio del Registro unico nazionale, il Codice dispone **una revisione periodica, realizzata almeno ogni tre anni, delle iscrizioni nel Registro.**

D.5 QUALI SONO GLI OBBLIGHI CONTABILI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE?

R.5 Secondo quanto previsto dall'artt.13, 15, 17 del D.Lgs. n. 117/2017, gli enti del Terzo settore saranno tenuti a:

*80121 Napoli – Via Riviera di Chiaia, 215 - Tel 081/5520148 – Fax 081/5800322 – e-mail
info@studioforlani.it*

- ◆ **redigere il bilancio di esercizio** formato:
 - ✓ dallo **stato patrimoniale**;
 - ✓ dal **rendiconto finanziario** con l'indicazione, dei proventi e degli oneri;
 - ✓ dalla **relazione di missione** che illustra le poste di bilancio, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità tramite cui, lo stesso, intende perseguire le finalità statutarie;
- ◆ **tenere** a cura dall'organo amministrativo preposto:
 - ✓ il **libro degli associati** o aderenti;
 - ✓ il **registro dei volontari** impiegati;
 - ✓ il **libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee**, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - ✓ il libro delle adunanze e delle deliberazioni **dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali**;
- ◆ ove l'ETS non sia iscritto nel registro delle imprese deve **depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore**.

Secondo quanto previsto all'**artt. 13 e 14** gli oneri documentali di bilancio per tutti gli ETS, non si esauriscono qui ma risentono dell'ammontare dell'attivo degli enti. In tal senso **gli ETS che realizzino ricavi/rendite/proventi o entrate da attività comunque denominate (commerciali e non)**:

- ◆ **superiori a € 100.000**: devono pubblicare annualmente ed aggiornare nel proprio sito Internet, o nel sito Internet della rete associativa cui aderiscono eventuali emolumenti o compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dirigenti e associati. (ex Art. 14 comma 2);
- ◆ **inferiori a € 220.000¹⁰**: potranno redigere il bilancio nella forma del rendiconto di cassa (ex Art. 13 comma 2);
- ◆ **superiori a € 1.000.000**: dovranno depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le Linee guida del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. (ex Art. 14 comma 1).

Al comma 4 dell'art.13, sono previsti oneri specifici per ETS che esercitino attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (**ETS commerciali**). Tali enti saranno tenuti a:

- ◆ tenere il **libro giornale**;
- ◆ tenere il **libro degli inventari**;
- ◆ tenere altre **scritture richieste dalla natura e dimensione dell'ente**;

¹⁰ È quindi presumibile pensare che gli ETS che realizzino ricavi/rendite/proventi o entrate da attività comunque denominate per un valore superiore alla soglia dei € 220.000 debbano tenere un **bilancio composto da: stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione** (non necessaria nel caso in cui non si raggiunga la soglia dei € 220.000). L'organo amministrativo dell'ETS, indipendentemente dal superamento o meno della soglia di ricavi/entrate indicata, sono tenuti a documentare il carattere strumentale e secondario delle attività diverse ex art. 6.

- ◆ **conservare** ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite;
- ◆ **redigere e depositare** presso il registro delle imprese **il bilancio di esercizio redatto**, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 (Redazione del bilancio) e seguenti, 2435-bis (Bilancio in forma abbreviata) o 2435-ter (Bilancio delle micro-imprese) del Codice civile);

D.6 COS'È IL REGIME FORFETTARIO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI DEL TERZO SETTORE?

R.6 L'art. 80 introduce un regime fiscale opzionale, valido per tutti gli Enti del Terzo Settore (ETS) non commerciali, basato su coefficienti di redditività connessi alla tipologia e all'ammontare dei ricavi:

RICAVI RELATIVI A PRESTAZIONI DI SERVIZI	COEFFICIENTE
fino a €130.000	7%
da €130.001 a €300.000	10%
oltre €300.000	17%
RICAVI RELATIVI AD ALTRE ATTIVITÀ	
ricavi fino a €130.000	5%
da €130.001 a €300.000	7%
oltre €300.000	14%

Il reddito d'impresa sarà determinato secondo la formula:

$$[(\text{ammontare totale dei ricavi}) \times (\text{coefficiente di riferimento})] + [\text{eventuali sopravvenienze attive, dividendi, interessi, ricavi immobiliari}].$$

Ove l'ETS eserciti contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, per l'applicazione del coefficiente di redditività, si dovranno considerare i ricavi percepiti dall'attività prevalente. In mancanza di una distinta annotazione dei ricavi a seconda dell'attività, si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.

Ricordiamo che:

- ◆ **adozione o revoca del regime** forfettario dovranno essere esercitate con la **dichiarazione annuale dei redditi**. Nello specifico:

- ✓ l'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata e fino al momento della revoca o alla conclusione di un triennio;
- ✓ la revoca ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.
- ◆ ove l'ETS opti per il regime forfettario opzionale, **in sede di formazione del reddito** di esercizio dovrà:
 - ✓ considerare anche le quote delle componenti positive e negative la cui tassazione o deduzione era stata rinviata;
 - ✓ computare le perdite fiscali generate nei periodi d'imposta precedenti all'adozione dell'opzione.
- ◆ gli enti che optano per la determinazione forfettaria del reddito di impresa, **sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore, dai parametri** in base ai quali determinare ricavi, compensi e volume d'affari fondatamente (ex art. 3 comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) e degli **indici sistematici di affidabilità**.

Condizioni necessarie in funzione delle quali il regime ex art. 86 potrà trovare applicazione sono:

- ◆ la **registrazione** delle APS e ODV presso le rispettive **sezioni speciali** del registro nazionale del Terzo settore, indipendentemente dalla natura commerciale o meno;
- ◆ **non aver superato** nel periodo d'imposta precedente a quello in cui si intende esercitare l'opzione un ammontare di **ricavi pari a € 130.000** ragguagliato ad anno (o diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio UE in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019).
Il superamento del limite dell'ammontare dei ricavi, determina la fuoriuscita dell'ente dal sistema forfettario, a decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si realizza il superamento del limite di ricavi.

Anche questo specifico regime agevolato si basa su **coefficienti di redditività** applicati all'ammontare dei ricavi percepiti, per la determinazione del reddito imponibile. In particolare:

APS	Coefficiente paria 3%
ODV	Coefficiente paria 1%

All'ingresso nel regime forfettario, in sede di determinazione del reddito annuale **l'ente** del Terzo settore **dovrà tener conto**:

- ◆ **delle componenti positive e negative del reddito degli anni precedenti**, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata e che non hanno ancora concorso per le quote residue alla formazione del reddito;
- ◆ **delle perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta precedenti** al regime forfettario che possono essere computate in diminuzione del reddito.

Fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, le ODV e le APS che optino per il regime forfettario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili e presentano la dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità definite nel regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

D.7 QUALI SONO LE REGOLE PREVISTE PER LE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE?

R.7 Le **associazioni** e le **fondazioni** che vengono costituite in qualità di enti del Terzo settore dovranno avere:

- ◆ **un atto costitutivo**, all'interno del quale dovranno essere indicati:
 - ✓ la denominazione dell'ente;
 - ✓ l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
 - ✓ l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale;
 - ✓ la sede legale e le eventuali sedi secondarie;
 - ✓ il patrimonio iniziale;
 - ✓ le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente;
 - ✓ i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;
 - ✓ i requisiti e la procedura di ammissione per i nuovi possibili associati;
 - ✓ la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e ove previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - ✓ le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;
 - ✓ la durata dell'ente, se prevista;
 - ✓ nomina degli amministratori.



Lo statuto, anche se realizzato come documento separato rispetto all'atto costitutivo, ne costituisce parte integrante. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

- ◆ **Un'assemblea:**
 - ✓ la cui costituzione è prevista all'interno dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - ✓ con il compito di:
 - nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
 - (nelle associazioni) nominare gli amministratori ulteriori rispetto a quelli già indicati nell'atto costitutivo, salvo il caso previsto all'art. 25 comma 2;
 - nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approvare il bilancio;
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - deliberare sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o statuto, non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
 - deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, attraverso l'atto costitutivo o lo statuto.



Le associazioni del terzo settore, che abbiano un numero di associati non inferiore a 500 possono, negli atti costitutivi o gli statuti, disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 24, sempre nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

◆ **Un organo amministrativo**, i cui membri:

- ✓ possono essere nominati nell'atto costitutivo o dall'assemblea (ma solo in parte e solo per le associazioni cui non si applica l'art 25 comma 2) ;
- ✓ nell'atto costitutivo potrà esser richiesto che gli stessi presentino i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;
- ✓ hanno rappresentanza generale;
- ✓ insieme con i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il revisore legale rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 c.c. e dell'art.15 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

◆ **Un organo di controllo:**

- ✓ la cui nomina è obbligatoria per gli enti del Terzo settore aventi personalità giuridica che abbiano costituito uno o più patrimoni da destinare ad un unico affare;
- ✓ nelle fondazioni del Terzo settore può anche essere monocratico;
- ✓ nelle associazioni, riconosciute o non, la nomina di un organo di controllo, anche se monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00;
 - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: €220.000,00;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità;



l'obbligo, al punto precedente, cessa se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati;

- ✓ i cui membri dovranno esser scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c. c.;
- ✓ se trattasi di organo di controllo a struttura collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti;
- ✓ vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- ✓ vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- ✓ esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
 - ✓ esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (Attività di interesse generale), 6 (Attività diverse), 7 (Raccolta fondi) e 8 (Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro) del Codice del Terzo settore;
 - ✓ attesta che il bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 L. 106/2016.
- ◆ **Un revisore legale dei conti o una società di revisione legale** iscritti nell'apposito registro nominato obbligatoriamente:
- ✓ quando siano stati costituiti patrimoni destinati;
 - ✓ da associazioni, riconosciute e non e le fondazioni del Terzo settore che abbiano superato per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00;
 - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: €2.200.000,00;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.



L'obbligo di cui sopra decade se, per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati.

- ◆ **Una assicurazione obbligatoria** contro malattie, infortuni e responsabilità civile di terzi, ove si avvalgano di volontari. A riguardo il legislatore precisa che, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del Codice del terzo settore, saranno individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, i meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e i relativi controlli, ex Art.18.

Ove le associazioni e fondazioni del terzo settore intendano acquisire personalità giuridica, si considerano condizioni necessarie:

- ◆ l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, ex Titolo VI;
- ◆ sussistenza dei requisiti costitutivi prescritti dal Codice, tra i requisiti si annovera anche la necessaria sussistenza di un patrimonio minimo, costituito in denaro o beni. Riguardo al patrimonio in questione:
 - ✓ se costituito da una somma liquida e disponibile, questa non potrà essere inferiore a €15.000 (per le associazioni), €30.000 (per le fondazioni);
 - ✓ se costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata di un revisore legale (allegata all'atto costitutivo) o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica è disciplinato dal D.P.R. n. 361/2000¹¹.

¹¹ D.P.R. 10/02/2000 n. 361 – "Semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche" (G.U. 07/12/2000).
80121 Napoli – Via Riviera di Chiaia, 215 - Tel 081/5520148 – Fax 081/5800322 – e-mail
info@studioforlani.it

D.8 COSA SONO LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERZO SETTORE?

R.8 Le organizzazioni di volontariato (ODV) **sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione**, riconosciuta e non, **da un numero non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 organizzazioni di volontariato**, che **realizzano prevalentemente attività di interesse generale**, avvalendosi in modo prevalente di volontari associati, a favore di soggetti terzi.

Ecco in sintesi le regole principali:

- ◆ possono prevedere nell'atto costitutivo l'ammissione, in qualità associati, di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, purché il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato;
- ◆ possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, entro i limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure entro i limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
- ◆ Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari;
- ◆ possono trarre le risorse economiche da: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi, attività di cui all'articolo 6;
- ◆ ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma c.c., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione;
- ◆ possono sottoscrivere, con le amministrazioni pubbliche, convenzioni per lo svolgimento in favore di terzi, di attività o servizi sociali di interesse generale se: siano iscritte da almeno 6 mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore; se presentino i requisiti prescritti ex art. 56 comma 3 del Codice del terzo settore; se sia per l'amministrazione la scelta più favorevole rispetto al ricorso al mercato. Le convenzioni, dovranno rispettare i requisiti di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 56 del Codice del Terzo settore;
- ◆ possono sottoscrivere, con le amministrazioni pubbliche, convenzioni di affidamento in via prioritaria, di servizi di trasporto sanitario e di emergenza e urgenza se: iscritte da almeno 6 mesi nel Registro unico nazionale del terzo settore ed aderenti ad una rete associativa; se, tenuto conto della natura del servizio, l'affidamento diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale;
- ◆ per la realizzazione di progetti sperimentali elaborati anche in partenariato con altre organizzazioni di volontariato e in collaborazione con gli enti locali, finalizzati a fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate, il legislatore ha previsto che le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera a), siano finalizzate alla concessione di contributi;

- ◆ per lo svolgimento di attività di interesse generale, le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- ◆ nella denominazione sociale dovrà essere riportata la tipologia dell'organizzazione o l'acronimo ODV.

D.9 COSA SONO LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEL TERZO SETTORE?

R.9 Le associazioni di promozione sociale (APS) sono **enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione**, riconosciuta e non, **da un numero non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 associazioni** di promozione sociale **per lo svolgimento in favore dei propri associati**, familiari o di terzi **di attività di interesse generale**.

Ecco in sintesi le regole principali:

- ◆ devono avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;
- ◆ (salvo che non si tratti di enti di promozione sportiva), possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale;
- ◆ possono (in un numero non superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati) assumere lavoratori dipendenti ovvero avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, salvo casi di incompatibilità;
- ◆ possono sottoscrivere, con le amministrazioni pubbliche, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi, di attività o servizi sociali di interesse generale se: siano iscritte da almeno 6 mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore; se presentino i requisiti prescritti ex art. 56 comma 3 del Codice del terzo settore; se sia per l'amministrazione la scelta più favorevole rispetto al ricorso al mercato;
- ◆ per la realizzazione di progetti sperimentali elaborati anche in partenariato con altre associazioni di promozione sociale e in collaborazione con gli enti locali, finalizzati alla formazione degli associati, al miglioramento organizzativo e gestionale, all'incremento della trasparenza e della rendicontazione al pubblico delle attività svolte o a far fronte a particolari emergenze sociali, in particolare attraverso l'applicazione di metodologie avanzate o a carattere sperimentale il legislatore ha previsto che le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera b), siano finalizzate alla concessione di contributi;
- ◆ nella denominazione sociale dovrà essere riportata la tipologia dell'organizzazione o l'acronimo APS.

D.10 COSA SONO GLI ENTI FILANTROPICI?

R.10 Gli enti filantropici sono enti del Terzo settore **costituiti in forma di associazione** riconosciuta, o di fondazione **al fine di erogare denaro, beni o servizi**, anche di investimento, **a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale**.

Ecco in sintesi le regole principali:

- ◆ nell'atto costitutivo dovranno riportare i principi alla base della gestione del patrimonio, della raccolta di fondi e risorse in genere, della destinazione, delle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi e delle attività di investimento a sostegno degli enti di Terzo settore;
- ◆ possono trarre risorse economiche, necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente, da contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi;
- ◆ dovranno indicare nel bilancio sociale l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio e i beneficiari (diversi dalle persone fisiche);
- ◆ nella denominazione sociale dovrà essere riportata la tipologia dell'organizzazione.

D.11 COSA SONO LE RETI ASSOCIATIVE?

R.11 Le reti associative sono enti del Terzo settore **costituite in forma di associazioni** riconosciute e non **che associano**, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, **un numero di enti del Terzo settore almeno pari a 500 ovvero fondazioni del Terzo settore, almeno in un numero pari a 100**, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

Ecco in sintesi le regole principali:

- ◆ nell'atto costitutivo (ovvero nello statuto) dovranno indicare: l'ordinamento interno; la struttura, composizione, funzionamento, degli organi sociali delle reti associative; la competenza dell'assemblea degli associati; il diritto di voto degli associati in assemblea e le modalità di delega ad essi applicate, anche in deroga a quanto stabilito dall'Art. 24;
- ◆ svolgono attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore (loro associati) e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali;
- ◆ possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
- ◆ possono svolgere (o anche solo promuovere) attività di monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, di cui predispongono una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
- ◆ possono assumere la qualifica di "reti associative nazionali" ove associno, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, almeno 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, aventi sedi legali o operative presenti in almeno 10 regioni o province autonome;
- ◆ possono accedere alle risorse del Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore purché: siano costituite e operative da almeno un anno; siano iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore; i rappresentanti legali e

amministratori non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;

- ◆ non potranno destinare le risorse ad enti diversi dalle ODV, APS ovvero fondazioni (ex. art. 9, co.1, lett. g) della legge 106/2016);
- ◆ ove operino nel settore civile, in attuazione della L. delega 30/2017, dovranno tener conto anche delle disposizioni in materia di protezione civile.

D.12 COSA SONO LE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO?

R.12 Le società di mutuo soccorso sono **soggetti non lucrativi** aventi personalità giuridica che perseguono finalità di interesse generale erogando **prestazioni di natura sociosanitaria e previdenziale solo a soci e a loro familiari**, che versino in stato di bisogno, a fronte di contributi annuali versati dai soci stessi, a titolo di adesione a un piano assistenziale.

Ecco in sintesi le regole principali:

- ◆ devono essere iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il Registro delle imprese, nell'apposita sezione dell'Albo delle società, salvo che il versamento annuo di contributi associativi di cui godono, non superi i € 50.000 e che non gestiscono fondi sanitari integrati;
- ◆ possono erogare trattamenti, prestazioni e servizi di natura socio sanitaria e assistenziale;
- ◆ possono erogare somme di denaro per il rimborso di spese sanitarie o per il pagamento di indennità alle famiglie in stato di gravissimo disagio economico;
- ◆ possono istituire e gestire i fondi sanitari integrativi al Sistema sanitario nazionale (SSN);
- ◆ possono promuovere attività di carattere educativo e culturale aventi finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici;
- ◆ possono istituire e gestire i fondi sanitari integrativi al Sistema sanitario nazionale (SSN);
- ◆ possono promuovere attività di carattere educativo e culturale aventi finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici;
- ◆ possono collaborare con altre società di mutuo soccorso;
- ◆ se già esistenti alla data di entrata in vigore Codice del terzo settore, e intendano entro tre anni da tale data trasformarsi in associazione del Terzo settore o associazioni di promozione sociale, mantengono il proprio patrimonio, anche in deroga all'art. 8, comma 3, della L. n. 3818/1886;
- ◆ sono esonerate dall'obbligo di versamento del contributo del 3% sugli utili netti annuali ex art. 11 della L. 59/199239, perché il modello societario adottato non è idoneo a produrre utili.

LO SCADENZARIO DAL 06.10.2017 AL 20.10.2017

Lunedì 16 Ottobre 2017	Termine per l'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre 2016 (c.d. spesometro), secondo quanto annunciato dal Mef con il comunicato stampa del 04.10.2017.
Lunedì 16 Ottobre 2017	Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti
Lunedì 16 Ottobre 2017	Registrazione delle operazioni effettuate nel mese solare precedente dai oggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati
Lunedì 16 Ottobre 2017	Annotazione dell'ammontare dei corrispettivi percepiti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche nell'esercizio di attività commerciali con riferimento al mese precedente
Lunedì 16 Ottobre 2017	Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il mese precedente per i contribuenti IVA mensili
Lunedì 16 Ottobre 2017	Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il secondo mese precedente per i contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità a terzi optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, DPR 100/98
Lunedì 16 Ottobre 2017	Versamento dell' 8° rata dell'Iva relativa all'anno 2016 risultante dalla dichiarazione annuale, con maggiorazione degli interessi dello 0,33% mensile , da parte dei contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2016 .
Lunedì 16 Ottobre 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente

Lunedì 16 Ottobre 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente
Lunedì 16 Ottobre 2017	Termine per il versamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente
Lunedì 16 Ottobre 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
Lunedì 16 Ottobre 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia o di collaborazione a progetto corrisposti nel mese precedente
Lunedì 16 Ottobre 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su rendite derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposte nel mese precedente
Lunedì 16 Ottobre 2017	Versamento ritenute previdenziali INPS operate dai datori di lavoro o committenti dei rapporti di collaborazione sulle retribuzioni/compensi corrisposti nel mese precedente
Lunedì 16 Ottobre 2017	Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
Lunedì 16 Ottobre 2017	Versamento 5ª rata dell'Irpef, dell'Irap e delle altre imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, con applicazione degli interessi nella misura dell' 1,17% da parte dei contribuenti titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad essi equiparati, e dell'IRAP che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno e che non hanno beneficiato della proroga disposta con il Dpcm del 03.08.2017.
Lunedì 16 Ottobre 2017	Versamento 4ª rata dell'Irpef, dell'Irap e delle altre

imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, con applicazione degli **interessi** nella misura dello **0,95%** da parte dei contribuenti **titolari di partita IVA** tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad essi equiparati, e dell'IRAP che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il **primo versamento entro il 20 luglio** (proroga stabilita con Dpcm del 03.08.2017).

Lunedì 16 Ottobre 2017

Versamento della 4ª rata dell'Irpef, dell'Irap e delle altre imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, con gli interessi dello **0,84%**, e la **maggiorazione dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo da parte dei **contribuenti** tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad essi equiparati, e dell'IRAP che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il 30° giorno successivo al termine previsto (31.07.2017), **e che non hanno beneficiato della proroga disposta con il Dpcm del 03.08.2017.**

Lunedì 16 Ottobre 2017

Versamento 3ª rata dell'Irpef, dell'Irap e delle altre imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, maggiorando l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, **con applicazione degli interessi dello 0,61%** da parte dei contribuenti **titolari di partita IVA** tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad essi equiparati, e dell'IRAP che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il **primo versamento entro il 21 agosto** (proroga stabilita con Dpcm del 03.08.2017).

Lunedì 16 Ottobre 2017

Versamento 5ª rata dell'IRES e dell'IRAP, a titolo di saldo 2016 e di primo acconto 2017, con applicazione degli **interessi** nella misura dell'**1,17%** da parte dei **soggetti IRES** tenuti alla presentazione del modello **Redditi SC 2017** e del modello **IRAP 2017** con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare** che **approvano il bilancio entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il

pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 giugno.**

Lunedì 16 Ottobre 2017

Versamento 4^a rata dell'IRES e dell'IRAP, a titolo di saldo 2016 e di primo acconto 2017, con applicazione degli **interessi** nella misura dello **0,95%** da parte dei **soggetti IRES** tenuti alla presentazione del modello **Redditi SC 2017** e del modello **IRAP 2017** con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare** che **approvano il bilancio entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 20 luglio** (proroga stabilita con Dpcm del 03.08.2017).

Lunedì 16 Ottobre 2017

Versamento in unica soluzione o come 4^a rata dell'IRES e dell'IRAP, a titolo di saldo 2016 e di primo acconto 2017, con gli interessi dello **0,84%**, e la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo da parte dei **soggetti IRES** tenuti alla presentazione del modello **Redditi SC 2017** e del modello **IRAP 2017** con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare** che **approvano il bilancio entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il 30° giorno successivo al termine previsto (**31.07.2017**).

Lunedì 16 Ottobre 2017

Versamento 3^a rata dell'IRES e dell'IRAP, a titolo di saldo 2016 e di primo acconto 2017, maggiorando l'importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi dello **0,61%** da parte dei **soggetti IRES** tenuti alla presentazione del modello **Redditi SC 2017** e del modello **IRAP 2017** con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare** che **approvano il bilancio entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 21 agosto con**

la maggiorazione dello 0,40% (proroga stabilita con Dpcm del 03.08.2017).

Lunedì **16 Ottobre 2017**

Versamento 5ª rata della maggiorazione IRES nella misura del **10,5%** a titolo di **saldo 2016** e di **primo acconto 2017**, con applicazione degli **interessi** nella misura dell'**1,17%** da parte delle **società qualificate "di comodo"**, che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 giugno**.

Lunedì **16 Ottobre 2017**

Versamento 4ª rata della maggiorazione IRES nella misura del **10,5%** a titolo di **saldo 2016** e di **primo acconto 2017**, con applicazione degli **interessi** nella misura dello **0,95%** da parte delle **società qualificate "di comodo"**, che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 20 luglio** (proroga stabilita con Dpcm del 03.08.2017).

Lunedì **16 Ottobre 2017**

Versamento 4ª rata della maggiorazione IRES nella misura del **10,5%** a titolo di **saldo 2016** e di **primo acconto 2017**, con gli interessi dello **0,84%** e con la maggiorazione dello **0,40%** a titolo di interesse corrispettivo da parte delle società **"di comodo"** che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il 30° giorno successivo al termine previsto (**31.07.2017**).

Lunedì **16 Ottobre 2017**

Versamento 3ª rata della maggiorazione IRES nella misura del **10,5%** a titolo di **saldo 2016** e di **primo acconto 2017**, maggiorando l'importo da rateizzare dello **0,40%** a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli **interessi** nella misura dello **0,61%** da parte delle società **"di comodo"** che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 21 agosto** (proroga stabilita con Dpcm del 03.08.2017).

Lunedì **16 Ottobre 2017**

Versamento 5ª rata dell'Irpef/Ires/Irap/Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli **interessi** nella misura dell' **1,17%** da parte dei soggetti **che si adeguano alle risultanze degli studi di settore** nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e Iva, che hanno scelto il pagamento rateale e

hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 giugno.**

Lunedì **16 Ottobre 2017**

Versamento della 4° rata dell'Irpef/Ires/Irap/Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli **interessi** nella misura dello **0,95%** da parte dei soggetti **che si adeguano alle risultanze degli studi di settore** nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e Iva, che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 20 luglio** (proroga stabilita con Dpcm del 03.08.2017).

Lunedì **16 Ottobre 2017**

Versamento 4° rata dell'Irpef/Ires/Irap/Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con gli interessi dello **0,84%** e con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo da parte dei soggetti **che si adeguano alle risultanze degli studi di settore** nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e Iva, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il 30° giorno successivo al termine previsto (**31.07.2017**).

Lunedì **16 Ottobre 2017**

Versamento della 3° rata dell'Irpef/Ires/Irap/Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, maggiorando l'importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli **interessi** nella misura dello **0,61%** da parte dei soggetti **che si adeguano alle risultanze degli studi di settore** nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e Iva, che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 21 agosto** (proroga stabilita con Dpcm del 03.08.2017).

Mercoledì **18 Ottobre 2017**

Ultimo giorno utile per la **regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati** (o effettuati in misura insufficiente) **entro il 18 settembre 2017 (ravvedimento operoso breve).**

Venerdì **20 Ottobre 2017**

Trasmissione telematica della dichiarazione relativa alle **operazioni effettuate nel trimestre precedente** e contestuale **versamento dell'Iva dovuta** da parte

degli **operatori extracomunitari** identificati in Italia ai fini Iva, che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici (c.d. **servizi di e-commerce**) nei confronti di committenti comunitari non soggetti passivi d'imposta.

Venerdì **20 Ottobre 2017**

Per i **oggetti passivi** domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, **identificati in Italia**, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una **stabile organizzazione** nel territorio dello Stato, che effettuano **prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti negli altri Stati membri dell'Unione europea** e che optano per il regime speciale previsto dagli artt. 74-quinquies e 74-sexies del D.P.R. n. 633/1972 (**regime MOSS**), scade il termine per la trasmissione telematica della **dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta**. L'obbligo di comunicazione sussiste anche in caso di mancanza di operazioni nel trimestre
